



AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO



REGIONE DEL VENETO

Protocollo d'intesa

Data	[Parole chiave]
Numero	[Commenti]
Oggetto	Progetto SvilupPA per il rafforzamento dell'AICS e il miglioramento della governance multilivello del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.
TRA	Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
E	Regione del Veneto



880ec2c0





Protocollo d'intesa

TRA

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

con sede in Roma, via Salvatore Contarini n. 25, di seguito denominata 'Agenzia' o 'AICS'
codice fiscale 97871890584

legalmente rappresentata dal Dott. Luca Maestripieri nella sua qualità di Direttore

E

Regione del Veneto

con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, di seguito denominato 'Regione'
codice fiscale 02392630279

legalmente rappresentata dal Dott. Luca Zaia nella sua qualità di
Presidente della Giunta regionale

Premesse

- VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125 (legge istitutiva) sulla disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, che all'art. 17, comma 1, istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo per l'attuazione delle politiche di cooperazione sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;
- VISTO che ai sensi del comma 3 del medesimo art. 17 l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla Legge 125/2014;
- VISTO che ai sensi dell'art. 23 della Legge 125/2014 - per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà - sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo, insieme all'Agenzia: a) le Amministrazioni dello Stato, le camere di commercio, le università e gli enti pubblici; b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali; c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'art. 26 della medesima legge; d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge 125/2014, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali;





- VISTO che ai sensi della Legge 125/2014 l'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione di tutti i suddetti soggetti alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della suddetta legge;
- VISTO che ai sensi dell'art. 27 della Legge 125/2014 l'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali - nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti - con i Governi dei Paesi partner, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare;
- VISTA l'approvazione da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale della proposta progettuale '**SvilupPA**', coerente con la strategia e gli obiettivi del Programma PON Governance 2014-2020, in particolare con le finalità dell'Azione 2.1.1 prevista nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.1 dell'Asse 2 del Programma medesimo;
- VISTO l'oggetto della proposta progettuale di cui al citato progetto **SvilupPA**, ovvero il «rafforzamento dell'AICS e il miglioramento della governance multilivello del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo»;
- CONSIDERATO che l'istituzione di forme di coinvolgimento e dialogo strutturato con gli attori (pubblici, no-profit e profit) del "Sistema Italia" per la cooperazione allo sviluppo, fortemente auspicato dalla normativa, deve esser realizzato attraverso la definizione e regolamentazione di modelli territoriali e settoriali di confronto e partecipazione, costituenti una delle finalità e dei risultati attesi di **SvilupPA**;
- CONSIDERATO che un modello di questa integrazione e inclusione partecipativa sarà realizzato attraverso la costituzione e la regolamentazione di cosiddetti 'Cooperation Lab', aventi natura settoriale con una modalità di interazione in parte digitale e da remoto e in parte tradizionale con riunioni in presenza e una localizzazione territoriale definita;
- CONSIDERATO che **la Regione del Veneto** attua progetti di cooperazione o mediante intervento diretto o finanziando organismi attivi nel settore della cooperazione internazionale, ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21;





tutto ciò premesso
tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 - Oggetto

Con la stipula del presente Protocollo d'intesa (d'ora in poi anche 'Protocollo'), le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a perseguire gli obiettivi del progetto **SvilupPA** (d'ora in poi anche 'Progetto'), miranti ad assicurare a tutto il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo benefici in termini di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, in particolare lavorando congiuntamente alla definizione e sperimentazione di un modello di coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder italiani su base territoriale e settoriale;

Art. 3 - Finalità del progetto SviluppoPA

Le finalità della collaborazione si inscrivono in quelle più generali del progetto **SvilupPA** che ha come obiettivo di fondo la costruzione e lo sviluppo di un modello di dialogo strutturato e partecipato tra gli attori del sistema italiano per la cooperazione allo sviluppo; pubblici, no-profit e profit.

In particolare, il Progetto si focalizza:

- sulla costruzione e sperimentazione di modelli operativi che strutturino la domanda e l'offerta di cooperazione in modo efficiente ed efficace; in altri termini in maniera tale che tra i bisogni dei destinatari delle iniziative di cooperazione e le soluzioni offerte dagli attori si possa attuare un collegamento diretto;
- sulla realizzazione di una piattaforma digitale che consenta agli operatori della cooperazione, di interagire con l'Agenzia in modo più efficiente, così come previsto dalla L. 125/2014;
- sulla ricerca, lo studio, la definizione e proposta di eventuali interventi normativi o regolativi che possano migliorare l'efficienza dei processi di affidamento delle iniziative di cooperazione e valorizzare le *best practice* nel settore agroindustriale.

La domanda richiede un'articolazione dei bisogni che possa essere adeguatamente intercettata dalle caratteristiche dell'offerta degli operatori del settore pubblico, no-profit e profit.

E' essenziale che l'offerta sia articolata in modo tale che il patrimonio di mezzi, conoscenze, abilità e competenze dei vari attori sia, prima di tutto conosciuto all'interno del sistema di cooperazione, poi adeguatamente qualificato per calibrare le risposte sui bisogni.

Il progetto **SvilupPA** può essere considerato come un veicolo per *fare sistema* e rafforzare l'intero settore della cooperazione allo sviluppo, a beneficio dell'impatto dell'azione del "Sistema Italia".





Art. 4 - Risultati attesi

Le finalità di cui all'articolo precedente si dovranno tradurre nel conseguimento dei seguenti risultati:

- definizione di un modello strutturato di raccolta e rappresentazione dei bisogni di sviluppo dei partner locali e dei beneficiari dell'attività di cooperazione (modello della domanda);
- definizione di un modello strutturato di raccolta e rappresentazione del patrimonio d'offerta di sviluppo degli attori territoriali che costituiscono il "Sistema della cooperazione italiana" (modello dell'offerta);
- redazione delle linee guida per la strutturazione di un dialogo trilaterale permanente (domanda, offerta e Agenzia) che faciliti l'incontro tra domanda e offerta, capitalizzando le best practice a favore di tutti;
- sensibilizzazione e attivazione del settore profit al fine di creare sinergie con la cooperazione italiana, promuovendo in tal modo il "know-how" italiano nei Paesi partner;
- contribuire, in termini di raccolta dei requisiti funzionali generali, alla realizzazione della piattaforma digitale denominata '**SIStake**' (Sistema Informativo Stakeholder);
- proporre eventuali interventi normativi o di natura regolamentare volti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi di affidamento delle iniziative di cooperazione, valorizzando le *best practice* di settore e assicurando l'inclusione delle eccellenze territoriali del "Sistema della cooperazione italiana".

Art. 5 - Attività

Nell'ambito delle finalità descritte e per il conseguimento dei risultati attesi, le Parti concordano di lavorare insieme relativamente allo sviluppo di un Cooperation Lab, da intendersi quale:

- modello di approfondimento, rappresentazione, raccolta di dati e condivisione delle informazioni relative alla domanda di sviluppo proveniente dai partner locali della cooperazione italiana, nei Paesi prioritari scelti come pilota nell'ambito del progetto **SvilupPA**;
- modello di analisi e categorizzazione delle tipologie di mezzi, conoscenze, abilità e competenze dei vari attori del "Sistema di cooperazione italiana" diffuse sul territorio (patrimonio d'offerta) e utili a soddisfare le tipologie di bisogni individuati;
- modello di strutturazione e regolamentazione di un dialogo permanente tra destinatari delle iniziative di cooperazione e attori del "Sistema di cooperazione italiana", incentrato sull'Agenzia e le sue procedure al fine di massimizzare le opportunità di incontro della domanda e dell'offerta;
- struttura di analisi e individuazione delle modalità più adeguate al fine di disseminare le *best practice* di settore per ampliare l'inclusività del "Sistema di cooperazione italiana";
- elemento d'integrazione delle caratteristiche funzionali utili allo sviluppo della piattaforma digitale **SIStake** (Sistema Informativo Stakeholder);





- studio e definizione di proposte normative o regolative attinenti agli affidamenti delle iniziative.

Art. 6 - Cooperation Lab

I Cooperation Lab sono i punti di aggregazione dei partecipanti e lo strumento per la realizzazione delle attività di cui all'articolo precedente e il conseguimento dei risultati.

Il Cooperation Lab si costituisce in funzione di un insieme di interessi e di competenze comuni ai partecipanti; il metodo di lavoro si basa sull'ascolto reciproco, sul dialogo costruttivo e su un approccio operativo e fattivo per conseguire i risultati attesi.

I Cooperation Lab sono dei laboratori di ricerca, studio e analisi ma, soprattutto, delle "fabbriche" di servizi, metodi e strumenti da mettere a disposizione degli operatori del sistema di cooperazione.

La partecipazione al Cooperation Lab è sancita dalla sottoscrizione del presente Protocollo di intesa.

Art. 7 - Programmazione e monitoraggio delle attività

Le Parti assicurano forme di dialogo finalizzate a:

- programmare le attività in seno ai Cooperation Lab tenendo conto delle eventuali esigenze operative delle organizzazioni che vi partecipano, ferma restando la condivisione di un piano operativo iniziale che dovrà rappresentare il riferimento temporale delle attività da svolgere;
- monitorare periodicamente l'andamento delle attività e dei relativi risultati al fine di individuare eventuali interventi correttivi da attuare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi temporali e qualitativi.

Art. 8 – Modalità operative

I Cooperation Lab operano presso sedi fisiche individuate di comune accordo con i partecipanti o tramite canali di comunicazione digitale.

Il Cooperation Lab, oggetto della presente intesa, con sede a _____, sarà coordinato dall'AICS con un referente _____.

La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute, la conduzione delle relative attività, la verbalizzazione, la rendicontazione e la comunicazione dei risultati sono a carico dell'Agenzia.

La **Regione del Veneto** offre il suo contributo intellettuale e materiale nella misura qualitativa e quantitativa concordata con l'Agenzia e con i soggetti appartenenti al Cooperation Lab di riferimento.

Il calendario delle attività dei Cooperation Lab è definito in un piano operativo concordato tra i partecipanti e gestito dall'Agenzia.

Le comunicazioni reciproche relative alle attività dei Cooperation Lab devono essere trasmesse, di norma, agli indirizzi di posta elettronica ordinaria (e-mail per Cooperation Lab) specificati all'Art. 19 di questo Protocollo, salvo diversa indicazione del Referente della Parte interessata.





Art. 9 - Ulteriori impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a porre in essere, per il rapporto di collaborazione di cui al presente Protocollo, si impegnano a:

- rispettare ruolo e competenze istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti nel Progetto;
- un utilizzo legittimo dell'immagine e/o del nome dell'altra Parte, senza trarne vantaggi non giustificati. Nel caso in cui il Partner dell'Agenzia sia rappresentato da un soggetto del settore profit, il predetto utilizzo non deve essere strumentale all'ottenimento di vantaggi commerciali o economici;
- ad adottare pratiche nel pieno rispetto dei canoni di correttezza deontologica e professionale;
- adottare comportamenti improntati ai comuni principi di etica professionale, al fine di non porre in essere alcuna azione pregiudizievole nei confronti dei terzi.

Art. 10 - Proprietà dei risultati

Fermo restando che i risultati del progetto **SvilupPA** hanno come destinatari tutti i soggetti operanti nel sistema italiano della cooperazione allo sviluppo - così come definiti dall'art. 23 della Legge 125/2014 - la relativa proprietà intellettuale è in capo all'Agenzia, in virtù del suo ruolo istituzionale all'interno del sistema predetto.

All'Agenzia, inoltre, sono attribuiti tutti i diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno realizzate nel corso del Progetto; si fa riferimento, in particolare, alla realizzazione della piattaforma digitale denominata 'SISake'.

Art. 11 - Disposizioni in materia di sicurezza

Il personale di entrambe le Parti coinvolto nelle attività di cui al presente Protocollo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del predetto Decreto, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, dovrà essere informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi previsti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice di quest'ultima; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'organizzazione (o della struttura di questa) di provenienza.

In relazione alle disposizioni normative per il contrasto della pandemia 'Covid-19', le Parti e gli individui coinvolti si assumono, ognuna/o per sé, le responsabilità relative all'eventuale mancato rispetto delle prescrizioni nazionali e locali delle sedi di svolgimento delle attività.





Art. 12 - Riservatezza e pubblicità

Tutte le informazioni condivise nel corso dell'attuazione del Progetto, nonché tutti i prodotti (output) intermedi per lo stesso realizzati, sono strettamente confidenziali, quindi non divulgabili ad organizzazioni e/o soggetti estranei alla compagine del Cooperation Lab di appartenenza, salvo autorizzazione scritta del Referente dell'Agenzia.

In presenza di detta autorizzazione, la diffusione delle informazioni e dei prodotti intermedi potrà essere effettuata esclusivamente per gli scopi del progetto.

La diffusione dei prodotti (output) finali di progetto è riservata esclusivamente all'Agenzia, nei termini e con le modalità che la stessa riterrà più opportuni.

La diffusione all'esterno delle informazioni relative all'andamento del Progetto, ovvero alle attività poste in essere e/o programmate, è a cura dell'Agenzia, fermo restando che ciascun componente dei Cooperation Lab potrà contribuire alla definizione delle informazioni da divulgare.

Il mezzo preferenziale per la diffusione all'esterno delle informazioni è il sito web del progetto **SvilupPA**, appositamente realizzato (www.sviluppa.aics.gov.it).

Le Parti si impegnano a comunicare all'esterno l'esistenza e le finalità del presente Protocollo, tramite i canali digitali a loro disposizione.

Ciascuna Parte si impegna, con riferimento alla diffusione all'esterno di informazioni relative alla collaborazione di cui al presente Protocollo, a citare l'altra Parte. L'Agenzia si riserva di citare o meno l'altra Parte nel caso in cui quest'ultima appartenga alla categoria dei soggetti no-profit e profit.

Qualsiasi dato e informazione di natura quantitativa e qualitativa riferita ad una Parte, che non sia già di dominio pubblico, non potrà essere divulgata dall'altra Parte senza il consenso scritto della Parte alla quale i dati e le informazioni fanno riferimento.

Art. 13 - Costi, spese ed oneri

I costi, le spese e gli oneri - per natura, destinazione e valore - coperti dal finanziamento di cui al Programma PON Governance 2014-2020 citato in premessa, sono a carico dell'Agenzia.

Eventuali costi, spese ed oneri non coperti dal predetto finanziamento, ma inerenti al progetto **SvilupPA** e riferiti ad eventuali ulteriori attività di interesse comune delle Parti, saranno suddivisi tra le stesse con criteri di volta in volta definiti e concordati, fermo restando che competono all'Agenzia le decisioni in ordine alle attività da realizzare.

I costi, spese ed oneri per la partecipazione alle sedute dei Cooperation Lab sono a carico delle Parti nella misura in cui le stesse gli hanno sostenuti.

Art. 14. - Entrata in vigore e durata

Il presente Protocollo entra in vigore all'ultima data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà efficace fino al 31/12/2021.

Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti e delle attività decise ed avviate prima del predetto termine.





Art. 15 - Proroga

Nel caso in cui il termine del periodo di durata di cui all'Art. 14 sia inferiore alla data di scadenza del progetto SviluppoPA, un'eventuale proroga temporale di questo Protocollo - da concordare in forma scritta - non potrà superare la data di scadenza del citato progetto.

Art. 16 - Modifiche

Il presente Protocollo è modificabile, previo accordo tra le Parti, mediante atti formali integrativi o sostitutivi dello stesso.

Art. 17 - Recesso

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo tramite invio all'altra Parte di una specifica comunicazione via PEC.

Il recesso è efficace a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, salvo diverso accordo tra le Parti.

Fermo restando che il recesso non deve necessariamente essere motivato, è facoltà del Partner di questo Protocollo recedere dallo stesso nel caso in cui l'Agenzia stipuli un accordo per il medesimo fine con soggetti ritenuti dal Partner non qualificati.

L'Agenzia si impegna a comunicare a tutti i Partner di Progetto il proprio intendimento di stipulare un accordo con un nuovo Partner, in modo tale che ogni partecipante possa esprimersi preliminarmente al riguardo.

Art. 18 - Risoluzione delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente le eventuali controversie che possano insorgere in ordine alla realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo, privilegiando la via bonaria transattiva.

Le controversie che non fossero componibili per via bonaria saranno demandate per la risoluzione al Foro di Roma.

Art. 19 - Referenti e contatti

Le Parti individuano, ognuna per sé, i seguenti Referenti del Protocollo, per tutti gli adempimenti formali dallo stesso previsti.

- Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Referente	Avv. Emilio Ciarlo
e-mail	emilio.ciarlo@aics.gov.it
Indirizzo	Via Salvatore Contarini n. 25 - 00135 Roma
Telefono	06.32492225
PEC	agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
e-mail per Cooperation Lab	





- Regione del Veneto

Referente Dott. Luigi Zanin
e-mail cooperazioneinternazionale@regione.veneto.it
Indirizzo F.ta S. Lucia 23, Venezia
Telefono 041-2794305
PEC relazintercomunicazioneistar@pec.regione.veneto.it
e-mail per Cooperation Lab

Ciascuna Parte comunicherà all'altra i nominativi e i contatti dei soggetti partecipanti ai Cooperation Lab, al fine primario di rendere efficiente il processo di comunicazione delle informazioni di carattere operativo.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Le Parti fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia di dati personali (D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento UE n. 379/2016, 'GDPR') e prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei rispettivi dati per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Protocollo si fa riferimento alle norme del Codice Civile e, in generale, alle norme vigenti in materia.

La registrazione del presente atto verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e ss.mm.ii, e le relative spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente la registrazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Il Direttore

Dott. Luca Maestripietri

per la Regione del Veneto

